

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

N. 2423

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(DE MICHELIS)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(CIRINO POMICINO)

e col **Ministro del Tesoro**

(CARLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 AGOSTO 1990

Concessione di un contributo volontario al Fondo fiduciario
delle Nazioni Unite per la Cambogia

ONOREVOLI SENATORI. - 1. Nel quadro delle iniziative per la soluzione del problema cambogiano ha preso corpo a livello internazionale, ed in particolare fra tutte le parti coinvolte nella Conferenza di Parigi, l'idea di rafforzare il ruolo delle Nazioni Unite.

Il coinvolgimento delle Nazioni Unite, peraltro, comporterebbe una serie di interventi, sul piano sia militare che civile, che devono fin d'ora essere opportunamente programmati al fine di consentirne l'immediata attuazione dopo l'approvazione dell'intervento dell'ONU.

Per venire incontro a questa esigenza il Segretariato dell'ONU ha istituito il 20 aprile 1990 un «Fondo fiduciario per la Cambogia» da alimentare con contributi volontari, destinato ad essere utilizzato per finanziare le spese delle missioni di indagine che si dovranno recare in Cambogia per definire i dettagli del piano operativo delle Nazioni Unite e per le necessità della pianificazione generale. È previsto che il Fondo venga utilizzato anche per far fronte ai costi iniziali dell'intervento in Cambogia che verrà deciso dal Consiglio di sicurezza, in attesa dei finanziamenti che disporrà l'Assemblea Generale.

2. L'idea di istituire il Fondo era stata lanciata dall'Australia (che ha dato al Fondo stesso il primo contributo pari a un milione di dollari) con una lettera del Ministro degli affari esteri Evans indirizzata

ai maggiori contribuenti delle Nazioni Unite, tra cui l'Italia.

In risposta al collega australiano il Ministro degli affari esteri De Michelis, condividendo l'esigenza politica di sostenere il ruolo delle Nazioni Unite in Cambogia, ha manifestato la disponibilità del Governo italiano a concedere un contributo al Fondo fiduciario non appena esso fosse stato costituito. Tale disponibilità è stata altresì illustrata dal Ministro degli affari esteri al Segretario Generale delle Nazioni Unite in occasione del colloquio che essi hanno avuto a New York il 26 aprile scorso. Il Segretario Generale ha del resto fatto pervenire con lettera in data 24 aprile 1990 un invito a contribuire.

Oltre che da parte italiana ed australiana si sono finora avute reazioni positive da parte di Svezia (1.000.000 di dollari), Norvegia (500.000 dollari), Danimarca (500.000 dollari), Irlanda (170.000 dollari), Nuova Zelanda (44.000 dollari), Paesi Bassi (ammontare non ancora precisato).

3. In considerazione di quanto precede e tenuto conto dello spirito di costante appoggio italiano all'ONU per il mantenimento della pace e per lo sviluppo economico e sociale dei popoli, si ravvisa l'opportunità di accogliere l'appello rivolto dal Segretario Generale delle Nazioni Unite versando, *una tantum*, un contributo volontario di 1,3 miliardi di lire al Fondo fiduciario per la Cambogia.

RELAZIONE TECNICA

Circa il contributo che l'Italia intende versare al Fondo fiduciario per la Cambogia, va sottolineato il suo carattere volontario; pertanto, per la sua quantificazione non sono applicati i consueti criteri di ripartizione tra i Paesi aderenti (riferimento al prodotto interno lordo, al reddito *pro capite*, eccetera), in quanto, in questi casi, viene lasciata ai Paesi interessati la facoltà di determinare autonomamente l'ammontare del contributo medesimo.

Per la partecipazione dell'Italia al Fondo in questione, quindi, si propone l'importo di lire 1.300.000.000 tenuto conto degli analoghi importi finora annunciati dai Paesi maggiori contribuenti al Fondo stesso (Australia e Svezia), che hanno dichiarato contributi pari a un milione di dollari.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia al Fondo fiduciario delle Nazioni Unite per la Cambogia, istituito il 20 aprile 1990, mediante la concessione di un contributo straordinario di lire 1.300.000.000.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 1.300.000.000 per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto per «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.